



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune a superficie e a capo per l'anno 2026

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, successivamente emendato e approvato da ultimo con la decisione di esecuzione C(2026)745 dell'11 febbraio 2026;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali";

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42, concernente la “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”, e, in particolare l’articolo 5;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese»;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e, in particolare, l’articolo 11, che disciplina la presentazione della domanda unica di sostegno;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 147385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 112 del 15 maggio 2023, recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 180151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 152 del 1° luglio 2023, recante “Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022” e, in particolare, l’articolo 2, comma 4;

VISTA la nota 30 aprile 2026, con la quale la Provincia autonoma di Bolzano ha comunicato al Coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e province autonome che, nel corso della riunione del 28 aprile 2026 dei direttori degli organismi pagatori e di AGEA, è emersa ed è stata condivisa l’opportunità di fissare al 30 giugno 2026 il termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC “a superficie e a capo” per l’anno 2026;

VISTA la nota 7 maggio 2026, prot. n. 259425, con la quale il Coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e province autonome ha rappresentato che l’orientamento manifestato nella citata nota del 30 aprile 2026 della Provincia autonoma di Bolzano è stato condiviso dalla medesima Commissione, a seguito di consultazione telematica;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere l’orientamento espresso dalla Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e province autonome nel senso di individuare nella data del 30 giugno 2026 il termine di presentazione delle domande di aiuto ai sensi della PAC e di eventuale modifica delle stesse per l’anno 2026;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

RITENUTO opportuno ribadire che alle domande di aiuto o pagamento presentate oltre il termine utile si applicano le riduzioni stabilite dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42;

VISTA la comunicazione prot. n.223768 del 12 maggio 2026 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'acquisizione dell'intesa;

DECRETA

Articolo unico

(Termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC a superficie e a capo per l'anno 2026)

1. Per l'anno di domanda 2026, il termine per la presentazione della domanda unica di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, e il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, sono fissati al 30 giugno 2026.
2. Alle domande presentate oltre il termine del 30 giugno 2026 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, commi 2 e 4-bis, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e all'articolo 11, commi 12 e 13 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, le domande e le modifiche presentate oltre il 25 luglio 2026 sono irricevibili.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Francesco Lollobrigida

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPCM 14.11.2012, n. 252

Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune a superficie e a capo per l'anno 2026

ONERI ELIMINATI

Il presente decreto non elimina oneri

ONERI INTRODOTTI

Il presente decreto non introduce oneri